

N. 141

DECRETO ESECUTIVO

DICHIARAZIONE DI DISASTRO E SOSPENSIONE TEMPORANEA E MODIFICA DEGLI STATUTI DELLA SANITÀ E REGOLAMENTI NELLE CONTEE DI BRONX, DUTCHESS, KINGS, NASSAU, NEW YORK, ORANGE, PUTNAM, QUEENS, RICHMOND, ROCKLAND, SUFFOLK, ULSTER, WESTCHESTER E CONTEE CONTIGUE

PREMESSO CHE a partire dal 26 gennaio 2015 lo Stato di New York ha subito l'impatto di una violenta tempesta di neve, che pone in pericolo imminente trasporti pubblici di importanza vitale, servizi di utenze pubbliche e i sistemi della sanità e della sicurezza pubblica nelle contee di Bronx, Kings, Nassau, New York, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Westchester e aree contigue; e

PREMESSO CHE si prevede che questa tempesta invernale porti a condizioni simili alla tormenta, a quantità di neve eccedenti i 60 cm (2 piedi), raffiche di vento fino a 105 km/h (65 miglia/h) e venti pericolosamente gelidi. Queste condizioni possono causare interruzioni di corrente diffuse e chiusure di strade, danni a case, appartamenti, aziende, proprietà pubbliche e private e potrebbero comportare erosioni costiere da moderate a gravi, e continueranno a rappresentare una minaccia per la salute pubblica e la sicurezza;

PREMESSO CHE spetta allo Stato garantire la continuità della prestazione di servizi di assistenza sanitaria per i newyorkesi con la minima interruzione possibile; e

PREMESSO CHE la completa conformità a determinati requisiti di legge e regolamentari può ritardare o impedire la capacità dei fornitori di fornire tali servizi;

PERTANTO, IO, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, con il presente atto rilevo che è imminente una calamità per la quale i governi locali interessati non sono in grado di intervenire adeguatamente. Pertanto, in virtù dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York e dalla Sezione 28 dell'articolo 2-B dell'Executive Law (Legge esecutiva), con il presente atto dichiaro

un'Emergenza statale per calamità con decorrenza 26 febbraio 2015, all'interno dei confini territoriali delle contee di Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Ulster, Westchester e nelle contee contigue. Il presente Decreto esecutivo resterà in vigore fino al 2 febbraio 2015; e

INOLTRE, ai sensi della Sezione 29 dell'articolo 2-B della Legge esecutiva, ordino l'implementazione del Piano completo per la gestione delle emergenze statale e autorizzo, con decorrenza 26 gennaio 2015, l'Ufficio statale per la gestione delle emergenze, il Dipartimento della salute, il Dipartimento dei trasporti, la Polizia di Stato, la Divisione degli affari militari e navali, il Dipartimento della conservazione ambientale, il Dipartimento di Stato per la supervisione delle misure di correzione e le comunità, la Commissione per i servizi pubblici, l'Ufficio per la prevenzione e il controllo degli incendi, il Dipartimento del lavoro, l'Ufficio per i parchi, lo svago e la preservazione storica, l'Ufficio per i servizi generali, la State University of New York, l'Autorità per le autostrade (Thruway Authority), la Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza, altre agenzie statali secondo quanto necessario e la Croce Rossa Americana, a intraprendere le azioni appropriate per proteggere il patrimonio statale e assistere i governi locali e gli individui interessati, nell'intervento su tale calamità e per il ritorno alla normalità, fornendo inoltre ogni altra assistenza necessaria per tutelare la salute e la sicurezza pubblica.

INOLTRE, la presente dichiarazione è conforme ai requisiti di 49 C.F.R § 390.23(a)(1)(A), che consente di sospendere le parti da 390 a 399 delle Norme di sicurezza stradale federale (FMCSR - Federal Motor Carrier Safety Regulations). Tale sospensione dalle FMCSR è necessaria per garantire che le squadre addette allo sgombero della neve possano liberare strade di importanza vitale e affrettare lo spostamento delle squadre addette al ripristino dell'energia per le utenze all'interno dello Stato di New York.

INOLTRE, ho designato John P. Melville, Commissario esecutivo della Divisione della sicurezza interna e i servizi di emergenza quale Funzionario di coordinamento statale per l'evento in oggetto.

INOLTRE, in virtù dell'autorità conferitami dalla Sezione 29-a dell'articolo 2-B della Legge Esecutiva per sospendere temporaneamente specifiche disposizioni di statuti, leggi, ordinanze, decreti, norme e regolamentazioni locali o loro parti, di qualsiasi agenzia, durante un'emergenza statale per calamità, se il rispetto di tali disposizioni possa impedire, ostacolare o ritardare interventi necessari ad affrontare la calamità, con il presente atto sospendo, per il periodo decorrente dalla data del Decreto esecutivo e fino a ulteriore comunicazione, le seguenti leggi:

Suddivisione (2) della sezione 3320 della legge sulla sanità pubblica, e le eventuali normative associate, per consentire impianti autorizzati, inclusi ma non limitati agli ospedali, case di cura, e distributori automatici istituzionali, di accettare temporaneamente, conservare e somministrare i farmaci controllati regolarmente prescritti a pazienti e residenti interessati dall'emergenza disastro, pur continuando ad applicare pratiche di prevenzione adeguate per i pazienti e manovre diversive, fatte salve le condizioni e le modalità che il Commissario della Salute riterrà utili;

Suddivisione (1) della sezione 3333 e suddivisione (2) della sezione 3338 della legge sulla sanità pubblica e qualsiasi regolamentazione associata, per consentire a un farmacista autorizzato di rilasciare un farmaco controllato che a causa dell'emergenza disastro non è stato in grado di procurarsi i farmaci prescritti,

a condizione che il farmacista attraverso l'uso di un database condiviso possa verificare l'autenticità della prescrizione e se essa indichi l'autorizzazione per una nuova prescrizione;

Suddivisione (3) della sezione 3332, suddivisione (1) della sezione 3333 e suddivisione (3) della sezione 3339 della legge sulla sanità pubblica e qualsiasi regolamentazione, nella misura necessaria per consentire a un farmacista autorizzato di rilasciare una sostanza controllata più di sette giorni prima della data di scadenza della fornitura se le attrezzature del paziente sono state distrutte, rese inutilizzabili o rese inaccessibili a causa dell'emergenza;

Paragrafo (a) della suddivisione (2) della sezione 6810 della legge in materia di istruzione e qualsiasi regolamentazione associata, nella misura necessaria per consentire a un farmacista autorizzato di rilasciare un farmaco controllato che a causa dell'emergenza disastro non è stato in grado di procurarsi i farmaci prescritti, a condizione che il farmacista attraverso l'uso di un database condiviso possa verificare l'autenticità della prescrizione e se essa indichi l'autorizzazione per una nuova prescrizione.

Sezione 400.9 e paragrafo (7) della suddivisione (f) della sezione 405.9 del Volume 10 del NYCRR, nella misura necessaria per consentire agli ospedali e case di cura riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge sulla sanità pubblica ("Strutture Articolo 28") e colpite dal disastro emergenza per dimettere, trasferire o ricevere i pazienti rapidamente, con autorizzazione del Commissario della Sanità, a condizione che tali strutture prendano tutte le misure appropriate per proteggere la salute e la sicurezza dei pazienti e dei residenti, tra cui il trasferimento sicuro e le pratiche per le dimissioni, conformemente all'Emergency Medical Treatment and Active Labor Act (42 USC § 1395dd) e regolamentazioni associate;

Sezione 400.11 del Volume del NYCRR, per consentire, ai sensi dell'Articolo 28 Strutture, di ricevere pazienti evacuati da altre strutture a causa del disastro di emergenza al fine di effettuare il controllo dei pazienti il prima possibile;

Sezione 400.12 del Volume 10 del NYCRR, per permettere ai pazienti colpiti dall'emergenza disastro di essere trasferiti e ricevuti ai sensi dell'Articolo 28, come autorizzato dal Commissario di Sanità;

Sottodivisione (e) della sezione 405.2 del Volume 10 del NYCRR, per consentire agli ospedali generici colpiti dall'emergenza disastro di continuare a disporre di un personale sufficiente;

Sottodivisione (b) della sezione 405.3 del Volume 10 del NYCRR, per consentire agli ospedali generici interessati dall'emergenza disastro di utilizzare volontari qualificati o personale affiliato a diversi ospedali, soggetti ai termini e alle condizioni stabiliti dal Commissario della Salute;

Paragrafo (6) della sottodivisione (b) della sezione 405.4 del Volume 10 del NYCRR, per consentire agli ospedali generici colpiti dall'emergenza disastro di valutare lo stato di salute dei medici tirocinanti post-laurea e dei medici partecipanti che continuano a lavorare senza orari fissi;

Paragrafo (1) della sottodivisione (e) della sezione 405.4 e sottodivisione (b) della sezione 707.3 del Volume 10 del NYCRR, per consentire ai medici di controllare fino a dieci assistenti medici e assistenti specializzati registrati negli ospedali generici interessati dall'emergenza catastrofe;

Paragrafo (12) della sottodivisione (b) della sezione 405.9 del Volume 10 del NYCRR per consentire agli ospedali generali di ricevere i pazienti trasferiti dalle strutture ai sensi dell' Articolo 28 a seguito del disastro di emergenza per organizzare le cartelle cliniche e gli esami dei pazienti evacuati appena possibile dalla seguente dichiarazione;

Sottodivisione (d) della sezione 405.19 del Volume 10 del NYCRR, per permettere agli ospedali generali colpiti dall'emergenza disastro di fornire personale ai dipartimenti di emergenza, se necessario;

Sottodivisione (a) della sezione 405.28 del Volume 10 del NYCRR, per consentire agli ospedali generali di ricevere pazienti colpiti dall'emergenza e fornire esami il prima possibile in seguito alla presente dichiarazione o precedere con gli esami per coloro che sono stati evacuati da tali strutture;

Sezione 415.11 del Volume 10 del NYCRR, per consentire alle case di cura di ricevere le persone colpite dal disastro di emergenza per effettuare valutazioni complete sui residenti temporaneamente evacuati da tali case di cura il prima possibile dalla presente dichiarazione, o di procedere con tali valutazioni per gli individui tornati alle strutture dalle quali erano stati evacuati;

Sottodivisione (b) della sezione 415.15 del Volume 10 del NYCRR, per permettere alle case di cura che accolgono i pazienti di ottenere le approvazioni mediche per l'ammissione non appena possibile o di procedere a tale approvazione per gli individui restituiti alle strutture da cui sono stati evacuati;

Sottodivisione (i) della sezione 415.26 del Volume 10 del NYCRR, per permettere alle case di cura che accolgono i pazienti colpiti dal disastro di osservare le procedure di ammissione non appena possibile o di procedere a tale approvazione per gli individui restituiti alle strutture da cui sono stati evacuati;

Paragrafo (7) della sottodivisione (h) della sezione 763.4 e del paragrafo (1) della sottodivisione (d) della sezione 766.5 del Volume 10 del NYCRR, per consentire alle agenzie sanitarie autorizzate, i programmi di assistenza sanitaria a domicilio, programmi di assistenza domiciliare per l'AIDS, e alle agenzie per i servizi di assistenza domiciliare autorizzate per le persone colpite dal disastro, di effettuare a casa servizi di assistenza sanitaria e per la cura personale, non appena possibile dopo la visita iniziale;

Sottodivisione (a) della sezione 763.5 del Volume NYCRR, per consentire le visite iniziali dei pazienti alle agenzie sanitarie domiciliari autorizzate, ai programmi di assistenza domiciliare per l'AIDS a lungo termine e i programmi di assistenza domiciliare individuali per le persone colpite dal disastro da effettuare entro 48 ore dal ricevimento e l'accettazione di un trasferimento da una comunità o di ritorno a casa dalla struttura pubblica;

Sottoparagrafo (ix) del paragrafo (5) della sottodivisione (b) della sezione 505.14 e sottodivisione (f) della sezione 505.28 del Volume 18 del NYCRR, nella misura necessaria per consentire altri 15 giorni per le nuove autorizzazioni dei servizi dei programmi di cura personale per le persone colpite dal disastro di emergenza, in cui il periodo autorizzato dei servizi terminerebbe durante il periodo dell'emergenza disastro dichiarato ai sensi del Decreto esecutivo;

Sottoparagrafo (ii) del paragrafo (2) della sottodivisione (e) della sezione 505.14 del Volume 18 del NYCRR, nella misura necessaria per consentire la formazione dei lavoratori per la cura personale che si occupano delle persone colpite dal disastro di emergenza, che si terrà al più presto possibile dopo la conclusione di tale periodo, laddove tale formazione sarebbe necessaria durante il periodo dell'emergenza disastro dichiarato ai sensi del Decreto esecutivo, a condizione che i lavoratori siano competenti e in grado di fornire tali servizi; e

Paragrafo (3) della sottodivisione (f) della sezione 505,14 del Volume 18 del NYCRR, per permettere di fornire visite di controllo ai pazienti colpiti dall'emergenza il prima possibile.

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal

Sigillo privato dello Stato nella città di

Albany, oggi addì ventisei gennaio

duemilaquindici.

PER IL GOVERNATORE

Il Segretario del Governatore